

ORDINANZA N. 07 DEL 27 NOVEMBRE 2025

Il Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale:

- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- VISTO** il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 in tema di "Riordino della legislazione in materia portuale", e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.lgs. 169/2016 che ha istituito, tra le diverse Autorità di Sistema Portuale, quella del Mare di Sicilia Occidentale che comprende i porti di Palermo, Trapani, Porto Empedocle e Termini Imerese;
- VISTO** il D.L. 10 settembre 2021 n.121 convertito, con modificazioni, con la L. 9 novembre 2021 n.156 che ha inserito, nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, i porti di Gela e Licata;
- VISTO** il D.L. del 16 Giugno 2022 n. 68 convertito, con la L. del 5 Agosto 2022 n. 108 che ha inserito, nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, il porto di Sciacca;
- VISTO** il D.lgs. 30.04.1992, n. 285, contenente il "Nuovo Codice della Strada", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- VISTO** l'art. 28 della Legge 25 novembre 2024 n. 177, recante "Modifiche al Codice della Strada in materia di regolamentazione della circolazione stradale in ambito portuale;
- VISTE** le circolari dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Navigazione n. 520951 in data 24.02.1995 e n. 5201696 in data 14.04.1995;
- VISTE** le note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale

per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - n. 19038 in data 07.07.2016 ne n. 26832 in data 06.10.2016, con le quali ha espresso il proprio parere in merito alla competenza per il rilascio dei permessi di accesso in porto;

VISTA la L. 241/90 e ss.mm. ed ii. recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

VISTO il D. M. del 18.08.2025 n.210 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

VISTO il parere favorevole dell'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Sciacca con nota n.8591 del 18.11.2025 (prot. AdSP n. 55557 del 19.11.2025)

ORDINA

Art. 1

È approvato il **"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ACCESSI NELL'AMBITO PORTUALE DI SCIACCA E PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI"** allegato alla presente e di cui fa parte integrante.

Art. 2

Il predetto "Regolamento" entra in vigore a decorrere dal **1° gennaio 2026**.

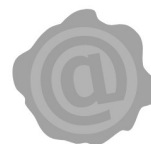
Art. 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. I contravventori alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorreranno nelle sanzioni stabilite dal Codice della Navigazione, dal Codice della Strada e dalle leggi generali e speciali in quanto applicabili ai singoli casi.

In relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013, la presente Ordinanza sia direttamente smistata dalla Segreteria Generale all'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, il quale provvede alla tempestiva e corretta pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparente, all'interno della sottosezione dedicata”.

**Il Commissario Straordinario
(Avv. Annalisa Tardino)**

Annalisa
Tardino
10.02.2026
10:03:28
GMT+01:00



**Il Segretario Generale
(Dott. Luca Lupi)**

Luca Lupi
27.11.2025
17:03:29
UTC



**Area Operativa
Il Dirigente
(Ing. Luciano Caddemi)**



LUCIANO
CADDEMI
27.11.2025
16:39:14
GMT+01:00

**Area Demanio
Il Dirigente
(Avv. Caterina Montebello)**

Firmato digitalmente da
CATERINA MONTEBELLO
CN = CATERINA MONTEBELLO
C = IT



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ACCESSI

NELL'AMBITO PORTUALE DI SCIACCA

E PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI

Regolamento approvato con Ordinanza n. 07 del 27/11/2025

CAPO I

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica al porto di Sciacca e più in particolare con riferimento alle darsene denominate “Varco Marinai d’Italia n.1 e n.2”, “Varco S. Pietro n.1 e n. 2”, “Varco di Levante”, come meglio di seguito individuate:

a) Banchina Marinai d’Italia (ex Molo di Ponente):

Il tratto di banchina denominato "Marinai d’Italia" (ex Molo di Ponente), compreso tra la testata di banchina e il distributore di carburanti ivi presente, è stabilmente destinato, in via esclusiva, all’ormeggio delle unità da diporto, al naviglio militare di lunghezza inferiore ai 30 metri, ai mezzi in dotazione delle Forze di Polizia e ai servizi di pubblico interesse. È altresì consentito l’ormeggio, previa specifica autorizzazione, alle unità navali in transito, appartenenti a qualsiasi tipologia, che si trovino in situazione di necessità ed urgenza di approdo temporaneo presso il Porto di Sciacca.

b) Banchina S. Pietro:

Tratto di banchina attualmente occupato da piccole unità da pesca ormeggiate presso un pontile galleggiante gestito dal Comune di Sciacca. Si precisa che una parte di Banchina risulta al momento sottoposta a interdizione al transito veicolare e pedonale, ai sensi dell’[Ordinanza](#) n. 19 del 13/09/2021, emessa a seguito dell’accertamento di criticità di natura strutturale.

c) Molo di Levante:

Il Varco di Levante consente l’accesso alla Banchina San Paolo nonché alle banchine di Levante, sia interna che esterna, tutte destinate all’ormeggio di unità da pesca di grosso tonnellaggio. All’interno dell’area suddetta sono altresì ubicati impianti di distribuzione carburanti a servizio delle suddette imbarcazioni.

Art. 2

Generalità

Il presente regolamento introduce ed attua le misure volte a razionalizzare l'attività di identificazione e controllo dei veicoli che accedono alle aree portuali.

L'obiettivo è quello di regolamentare l'accesso in porto semplificando e standardizzando le procedure, migliorando, nel contempo, le attività di controllo che hanno riflessi diretti sulle attività di sicurezza e security.

Art. 3

Disciplina

Il presente regolamento individua i soggetti che possono accedere in porto attraverso i varchi portuali indicati negli articoli successivi e le modalità di rilascio ed uso dei relativi pass d'accesso.

I sopracitati pass, rilasciati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale:

- Non costituiscono titolo abilitativo per l'accesso a bordo delle navi;
- Non autorizzano l'accesso all'interno delle aree in concessione senza il consenso dello stesso concessionario;
- Non autorizzano l'accesso all'interno delle aree ristrette di security o presso altre aree ad accesso limitato;
- Non costituiscono deroga alla regolamentazione vigente concernente l'uso dei piazzali operativi, la sosta di merci in ambito portuale, nonché alle norme che disciplinano la circolazione in ambito portuale e, in generale, alle norme del Codice della Strada, richiamate nelle apposite ordinanze.

Art. 4

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono:

1. **AREE PORTUALI:** le aree demaniali marittime facenti parte del complesso portuale di Sciacca destinate esclusivamente e/o prevalentemente allo svolgimento delle

2. operazioni ed alla circolazione portuale, ai servizi marittimi ed alle attività connesse con la navigazione marittima in genere, quali moli, banchine, calate, pontili, ecc.;
3. **VARCHI PORTUALI:** punti di accesso/uscita a/dall'ambito portuale opportunamente vigilati al fine di evitare accessi non autorizzati;
4. **AREE RISTRETTE:** aree portuali "sterili" localizzate nell'immediatezza dell'approdo delle navi, all'interno delle quali è possibile accedere con il titolo di imbarco o specifica autorizzazione;
5. **AREE AD ACCESSO LIMITATO:** aree portuali nelle quali, per particolari motivazioni, vengono limitati o inibiti gli accessi;
6. **VEICOLI:** le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade, così come classificate dal D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni, cui si rimanda per le seguenti definizioni: veicoli a braccia, veicoli a trazione animale, velocipedi, slitte, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici, veicoli con caratteristiche atipiche;
7. **CIRCOLAZIONE:** il movimento, la fermata e la sosta di veicoli sulle aree demaniali marittime facenti parte del Porto di Sciacca;
8. **ARRESTO:** l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
9. **FERMATA:** la momentanea sospensione della marcia dei veicoli, anche in aree ove non è ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone oppure, per altre esigenze di brevissima durata; durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
10. **SOSTA:** la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo e con possibilità di allontanamento del conducente;
11. **REGISTRO ex ART.68:** registro, tenuto dall'Autorità di Sistema Portuale, nel quale vengono iscritte, ai sensi dell'art.68 del Codice della navigazione, le imprese, le ditte individuali o le persone fisiche che esercitano un'attività nell'interno dei porti;
12. **CONCESSIONARI:** i titolari di concessioni demaniali marittime all'interno del porto

commerciale;

13. **TRANSIT GATE**: sistema di verifica delle targhe dei mezzi autorizzati ad accedere in porto in via temporanea e occasionale.

Art. 5

Varchi Portuali

L'ingresso al porto deve avvenire esclusivamente attraverso i varchi aperti al traffico con le limitazioni di orario e di tipo di traffico previste dal presente regolamento.

In via normale saranno aperti al transito i sottoelencati varchi:



- **Varco Marinali d'Italia n. 1 e n. 2 (ex Molo di Ponente)**: veicolare e pedonale;
- **Varco S. Pietro n.1 e n. 2**: veicolare e pedonale, (banchina attualmente soggetta all'Ordinanza n. 19 del 13.09.2021);
- **Varco di Levante**: veicolare e pedonale.

Art. 6

Controlli

Tutti coloro che accedono in porto con veicoli, hanno l'obbligo, qualora richiesto dal

personale incaricato, di fermarsi ai varchi per i necessari controlli di security e per gli eventuali controlli di polizia e doganali, secondo quanto previsto dai vigenti Piani di sicurezza.

Art. 7

Accesso in porto

L'accesso pedonale in porto, in condizioni normali, non è soggetto a particolari limitazioni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 8. Altre restrizioni, fino alla totale interdizione dell'ingresso di pedoni in porto, potranno essere implementate, su disposizioni delle competenti Autorità, in funzione di particolari esigenze di security e/o di sicurezza.

L'accesso dei veicoli in porto, limitato esclusivamente al raggiungimento del luogo dove deve essere svolta l'attività autorizzata, è soggetto al possesso di un titolo autorizzativo (permesso d'accesso, autorizzazione tramite il sistema Transit Gate gestito da questa AdSP).

L'accesso veicolare e pedonale in ambito portuale può essere soggetto ad ulteriori limitazioni derivanti dalla presenza di navi all'ormeggio, operative e non.

In casi particolari, può essere proposta dall'Autorità di Sistema Portuale ed approvata dalla Capitaneria di Porto, l'applicazione di particolari procedure che garantiscano, comunque, il rispetto delle norme in materia di security marittima.

Possono, inoltre, accedere nel porto di Sciacca senza alcuna autorizzazione:

1. Tutti i mezzi appartenenti ai dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;
2. Tutti i mezzi delle FF.AA., FF.PP., di soccorso e/o emergenza;
3. I mezzi delle Autorità politiche e istituzionali nazionali, regionali e locali, purché muniti di idoneo contrassegno identificativo;
4. I veicoli dei Diplomatici e degli addetti d'Ambasciata, nonché membri del Corpo Consolare, purché muniti di idoneo contrassegno identificativo;
5. Gli autoveicoli, gli automezzi di ogni tipo e i motocicli di servizio appartenenti a Comandi, Enti e Uffici Pubblici, aventi sede nell'ambito del Comune di Sciacca o muniti

di contrassegno speciale per Servizio di Stato;

6. Le autoambulanze di ogni tipo, in servizio di soccorso;
7. Gli autoveicoli e altri automezzi con targa CD, SCV, SMOM;
8. Le autovetture private munite del contrassegno previsto dal D.M. del Ministero della Marina Mercantile n.20 del 11.01.1991;
9. Gli autoveicoli con medici (guardia medica, ecc.) chiamati in emergenza per assistere persone in porto;
10. Veicoli per la consegna di merci, materiali e generi di consumo ai concessionari ed ai residenti in porto, per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle consegne, nel rispetto di eventuali procedure di security e, comunque, previa autorizzazione temporanea rilasciata da questa AdSP tramite il sistema Transit Gate.

Art. 8

Divieto di accesso

L'accesso delle persone e dei veicoli nell'ambito portuale è vietato in caso di scarsa visibilità derivante da nebbia, pioggia eccezionale o altre situazioni pericolose.

Sono esclusi da tale divieto coloro che esplicano comprovata attività lavorativa ed ai quali sarà stata preventivamente rilasciata apposita autorizzazione da parte dell'AdSP.

Art. 9

Rilascio permessi di accesso in porto

Il rilascio dei permessi di accesso in porto è di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. La stessa, provvederà ad inviare copia delle richieste di accesso in porto al competente Ufficio di Polizia che, entro il termine massimo di 30 giorni, avrà facoltà di comunicare eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso. A tal fine, l'Autorità di Sistema Portuale, oltre ad acquisire dai richiedenti la documentazione idonea a dimostrare la necessità di accedere in porto, ha facoltà, sulla scorta delle autocertificazioni prodotte dagli interessati, di attivare apposita procedura istruttoria per l'ottenimento di ulteriori informazioni/pareri di altri Enti/Comandi/Uffici, per le valutazioni di competenza o per la verifica di quanto dichiarato. I permessi di accesso, in relazione ai

motivi che saranno esposti dal richiedente, potranno essere rilasciati con validità temporanea o annuale.

Oltre ai permessi rilasciati dall'Autorità di Sistema Portuale, sono validi i contrassegni per l'accesso nei porti ed il parcheggio nelle aree portuali, rilasciati alle autovetture del personale dell'Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.M. n.20 del 11.01.1991).

Art. 10

Categorie di persone che hanno titolo a richiedere il permesso di accesso in porto con autoveicoli e motocicli

Hanno titolo a richiedere il permesso d'accesso nel porto di Sciacca gli autoveicoli, gli automezzi e motocicli, appartenenti alle seguenti categorie di persone:

- 1) Personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;
- 2) Titolari di imprese portuali (art. 16, 17 e 18, Legge 84/94) e relativi dipendenti;
- 3) Personale imbarcato su navi militari nazionali e straniere ormeggiate in porto purché muniti di attestazione del Comando di bordo;
- 4) Personale addetto ai servizi portuali (art. 116 Cod. Nav.) e personale tecnico delle costruzioni navali (art. 117 Cod. Nav.); Titolari e dipendenti di società/ditte concessionarie di beni demaniali marittimi con sede in porto, ovvero, di società/ditte con sede fuori dal porto autorizzate ad esercitare attività lavorativa in porto (ex art. 68 Cod. Nav.);
- 5) Agenti raccomandatari marittimi e dipendenti di agenzie marittime, spedizionieri doganali e relativi ausiliari muniti di attestazione del titolare della ditta di appartenenza;
- 6) Personale in organico a Comandi, Enti e Uffici Pubblici che operano in porto;
- 7) Residenti in porto in alloggi di servizio;
- 8) Professionisti che svolgono prestazioni strettamente collegate alle attività portuali, regolarmente autorizzati ad esercitare attività lavorativa in porto (ex art. 68 Cod. Nav.);

- 9) Consulenti permanenti esterni e/o collaboratori di ditte/società/imprese concessionarie di beni demaniali marittimi allo scopo di transitare tra il varco più vicino e la sede della ditta con la quale intrattengono rapporti di collaborazione;
- 10) Componenti del Comitato di Gestione, della Commissione Consultiva Locale, ed altri consulenti individuati all'occorrenza dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;
- 11) Titolari e dipendenti delle Imprese concessionarie dei servizi di interesse generale;
- 12) Chimici del porto;
- 13) Imprese presenti nei cantieri sottoposti alla competenza dell'Autorità di Sistema Portuale e specificatamente autorizzate, limitatamente ai mezzi di servizio;
- 14) Imprese fornitrici di beni e/o servizi all'Autorità di Sistema Portuale;
- 15) Gli autoveicoli da noleggio di piazza (taxi) in servizio pubblico di accompagnamento di persone in porto, i veicoli a trazione animale e le motocarrozze, con obbligo di sostare nelle aree espressamente riservate;
- 16) Gli automezzi destinati al noleggio con conducente in possesso delle prescritte autorizzazioni.
- 17) Ogni altro soggetto che, a giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale, possa essere abilitato ad accedere al porto di Sciacca.

Art.11

Validità dei permessi d'accesso

I permessi di accesso in porto possono essere temporanei o permanenti. Quelli permanenti hanno validità di almeno un anno dalla data di rilascio. Quelli temporanei hanno una validità limitata all'esigenza che ne ha determinato il rilascio stesso.

I permessi di cui ai punti 1), 2), 4) (esclusivamente quelli per le categorie ex art.116 Cod. Nav.) e 12) del precedente articolo, avranno validità fino alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Impresa/Ente/Società.

Art.12

Revoche o sospensioni

I permessi di accesso in porto, sia temporanei che permanenti, rilasciati ai sensi del presente Regolamento possono essere revocati o sospesi in qualsiasi momento dall'Autorità di Sistema Portuale anche su segnalazione degli organi di Polizia.

CAPO II

Art. 13

Procedure per il rilascio dei permessi di accesso al porto di Sciacca

Il soggetto che intende ottenere il permesso di accesso al porto dovrà avanzare apposita istanza all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, accedendo alla piattaforma tramite il link <https://plspalermo.pms3d.it/nosid/accesso.aspx>.

Il permesso di accesso rilasciato riporterà: i dati del mezzo, il Varco/i attraverso il quale sarà consentito l'accesso ed un QR code finalizzato all'eventuale controllo, da parte del personale di servizio ai varchi, per la verifica dell'autenticità del permesso.

Le tariffe relative al rilascio dei permessi per l'accesso in porto sono riportate nell'Allegato 1.

Art.14

Modalità di rilascio dei permessi d'accesso

1) Nuovo rilascio

Per il primo rilascio dei permessi di accesso in porto da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, il soggetto richiedente dovrà registrarsi sulla piattaforma e compilare in ogni sua parte i forms.

I pass saranno rilasciati in forma telematica, dovranno essere stampati ed esposti in maniera visibile sul cruscotto del mezzo dal momento in cui ci si accinge ad entrare nell'area portuale e dovranno essere mantenuti in vista per tutta la durata della permanenza all'interno del porto.

Per gli automezzi appartenenti a Ditte/Società/Imprese potrà essere avanzata un'unica

istanza cumulativa, corredata della documentazione necessaria all'identificazione di tutti i mezzi elencati.

2) Rinnovo

I soggetti che intendono rinnovare i permessi per l'accesso in porto dovranno collegarsi al link utilizzato per il rilascio.

Al fine di evitare la soluzione di continuità nell'accesso in porto, l'istanza di rinnovo dovrà essere inviata **60 giorni** prima della data di scadenza.

3) Permessi temporanei

I permessi temporanei di accesso saranno considerati, ogni volta, come nuovo rilascio e seguiranno le procedure relative a tale categoria.

4) Permessi temporanei urgenti

Eventuali richieste motivate di accesso temporaneo urgente in porto, avanzate da soggetti che ne avessero necessità, dovranno pervenire almeno 48 ore prima dell'accesso previsto. Qualora la richiesta prevedesse l'ingresso in un giorno festivo, dovrà pervenire entro le 24 ore antecedenti l'ultimo giorno feriale. L'autorizzazione temporanea verrà verificata al momento dell'ingresso in porto tramite il sistema Transit Gate.

Le richieste temporanee di accesso dovranno pervenire entro i tempi sopra indicati all'indirizzo areaoperativatp@portpalermo.it.

Il rilascio di detti permessi è subordinato alla insindacabile valutazione dell'Autorità di Sistema Portuale che potrà richiedere eventuale documentazione comprovante la necessità di accedere nell'ambito portuale.

Eventuali sostituzioni di mezzi non potranno beneficiare di un permesso di accesso in porto precedentemente rilasciato anche se ancora in corso di validità e dovrà essere, quindi, inoltrata una nuova richiesta.

Art.15

Modalità per il rilascio dei permessi di accesso in porto con autovettura e motociclo alle persone che hanno titolo e che prestano servizio presso Comandi, Enti e Uffici Pubblici

Al fine di un più rapido ed incisivo controllo da parte degli organi di Polizia operanti in porto, l'accesso degli autoveicoli e dei motocicli, appartenenti al personale che presta la propria attività presso Comandi, Enti e Uffici Pubblici, che ha necessità di accedere in porto esclusivamente per motivi concernenti il servizio svolto per conto dell'Amministrazione di appartenenza, è subordinato al possesso di un contrassegno di accesso in porto rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale ovvero del titolo di cui all'ultimo comma dell'art.9.

Per il rilascio di tali contrassegni, aventi validità annuale, il titolare del Comando/Ente/ufficio, chiederà all'Autorità di Sistema Portuale, mediante apposita istanza in carta libera, il numero di contrassegni necessari per il proprio personale. L'Autorità di Sistema Portuale, a seguito delle opportune valutazioni, invierà i contrassegni richiesti, eventualmente anche in numero ridotto, progressivamente numerati e già firmati, che il titolare del Comando/Ente/Ufficio avrà cura di compilare per il successivo rilascio al proprio personale. A rilascio avvenuto il titolare del Comando/Ente/Ufficio invierà all'Autorità di Sistema Portuale apposito elenco cumulativo specificando, per ciascun dipendente, il grado o la qualifica, nome e cognome, data di nascita, tipo di autovettura/motociclo, targa e il corrispondente numero progressivo del contrassegno rilasciato.

L'elencazione cumulativa deve essere corredata dalla seguente dichiarazione:

“Il sottoscritto, titolare del _____, dichiara sotto la propria personale responsabilità che le persone indicate nella presente richiesta prestano la loro attività alle dipendenze di questo Comando/Ente/Ufficio e che i contrassegni di accesso e sosta in porto sono richiesti al fine di espletare _____ per conto dell'Ufficio stesso e, pertanto, sono esenti dall'applicazione dell'imposta di bollo (art. 16 tab. all. B, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni)”.

Eventuali variazioni di targa da apportare sui contrassegni devono essere richieste a firma del titolare del Comando/Ente/Ufficio interessato che assume piena responsabilità di quanto dichiarato.

I contrassegni devono essere restituiti qualora gli interessati siano trasferiti o collocati in pensione ovvero venga meno la necessità che gli stessi accedano in porto.

Art.16

Modalità per il rilascio dei contrassegni di accesso ai residenti in porto.

L'accesso e la sosta in porto degli autoveicoli e dei motocicli privati appartenenti a residenti in porto in alloggi di servizio sono subordinati al possesso di un contrassegno rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, ovvero, di uno dei titoli di cui all'ultimo comma dell'art.9.

Nel caso dei contrassegni rilasciati dall'Autorità di Sistema Portuale, aventi validità annuale, gli stessi saranno assegnati a seguito di apposita richiesta cumulativa scritta, in carta semplice, avanzata dal residente in porto, nella quale devono essere specificati, per ciascun permesso richiesto: nome e cognome, generalità complete della persona a cui deve essere riferito il permesso, la targa dell'autoveicolo o del motociclo.

L'istanza deve sostanziarsi in una autocertificazione del richiedente circa il suo domicilio in porto e la natura del rapporto con i soggetti a favore dei quali richiede l'autorizzazione all'accesso e alla sosta.

Art. 17

Accesso dei veicoli in servizio pubblico di piazza e da rimessa

È consentito l'accesso nell'ambito portuale delle autovetture in servizio pubblico (di piazza e da rimessa), in qualunque ora, qualora trasportino passeggeri, membri di equipaggio o altre persone che abitano all'interno del porto. Nel caso detti mezzi dovessero accedere per l'esecuzione di servizi connessi alla presenza di navi da crociera, l'ingresso in porto dovrà avvenire non prima di 30 minuti dall'ora di previsto arrivo della nave con l'obbligo di raggiungere, per la via più breve, il parcheggio loro assegnato.

I conducenti delle autovetture in servizio pubblico e da rimessa dovranno premunirsi di permesso d'accesso rilasciato dalla competente Autorità di Sistema Portuale e rimanere in porto per il tempo necessario allo svolgimento della prestazione per la quale sono stati chiamati.

I mezzi in servizio pubblico e da rimessa, che accederanno in porto durante gli approdi delle navi da crociera per offrire i propri servizi turistici, dovranno rispettare le norme specifiche emanate dalla competente Autorità di sistema Portuale.

Art. 18

Accesso dei pullman in servizio turistico di proprietà di agenzie e di società di autoservizi turistiche

L'accesso dei pullman in servizio turistico di proprietà di agenzie e società di autoservizi autorizzate, è subordinato al possesso di permesso di accesso, annuale o occasionale, rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

Il rilascio del permesso **annuale** è consentito esclusivamente ai pullman delle Società e/o Agenzie che saranno iscritte nel registro ex art.68 Cod. Nav. tenuto dalla sopracitata Autorità. La suddetta autorizzazione è richiesta con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Art. 19

Autoveicoli che trasportano passeggeri per conto di Società di Navigazione, Agenzie Turistiche e di Viaggio, Alberghi, Pensioni, Villaggi Turistici e Campeggi

Gli autoveicoli impegnati nel trasporto di passeggeri per conto di Società di Navigazione, Agenzie Turistiche e di Viaggio, Alberghi, Pensioni, Villaggi Turistici e Campeggi per accedere in porto devono essere muniti di permesso di accesso in porto rilasciato, annualmente o occasionalmente, ai singoli automezzi di ciascuna ditta di trasporto e/o noleggio con conducente, dall'Autorità di Sistema Portuale previa richiesta da parte del titolare della ditta, con le modalità previste agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento.

In uno con il predetto permesso, i conducenti degli automezzi dovranno esibire, a semplice richiesta degli Ufficiali e/o Agenti di P. G., copia della nota di impegno ricevuta da parte dell'Agenzia Marittima o da chiunque altro abbia richiesto il servizio.

Responsabili dell'osservanza del presente articolo saranno ritenuti, oltre ai conducenti dei mezzi in difetto, anche i titolari delle ditte cui essi appartengono.

Art. 20

Responsabile del procedimento

L'unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Area Operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

CAPO III

Art. 21

Riservatezza e diffusione delle informazioni

Nell'applicare il presente regolamento, l'Autorità di Sistema Portuale adotta misure appropriate per tutelare le informazioni soggette all'obbligo di riservatezza.

Qualsiasi membro del personale addetto alle ispezioni o al trattamento delle informazioni riservate connesse con la presente ordinanza è tenuto al rispetto delle misure approvate in conformità al Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 22

Area videosorvegliata, danni e/o risarcimenti

Il soggetto che accede in ambito portuale si dichiara a conoscenza:

- della regolamentazione relativa alla circolazione, alla viabilità ed alla security;
- dei rischi e dei divieti in essa esistenti;
- delle norme che regolano l'ingresso alle aree operative;
- delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che l'area portuale è videosorvegliata, anche durante le ore notturne, con collegamenti alle Forze di Polizia ed alla Capitaneria di Porto, e che le immagini vengono registrate dall'Autorità di Sistema Portuale ai fini di security ai sensi dell'art.13 del Codice in materia di protezione di dati personali (D. Lgs. 196/2003).

Il soggetto che accede in ambito portuale si dichiara, inoltre, edotto circa i pericoli esistenti in ambito portuale, per i quali manleva, comunque ed in maniera assoluta, l'Autorità di Sistema Portuale da qualsiasi responsabilità in ordine a risarcimenti, danni a persone e/o

cose che possano derivare, sia per fatto proprio che di terzi, a seguito dell'accesso in ambito portuale. A tal proposito, in allegato 2, sono elencate, di massima, le norme comportamentali che coloro che accedono e/o operano in ambito portuale, devono tenere ai fini della sicurezza.

Art. 23

Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, le persone che accedono al porto in violazione alle norme della presente ordinanza saranno perseguite ai sensi dell'art.1174 Cod. Nav. dai Comandi/Enti/Uffici adibiti al controllo in ambito portuale.

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di emanazione dell'ordinanza di approvazione.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Annalisa Tardino)**

Annalisa
Tardino
10.02.2026
10:04:31
GMT+01:00



**IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luca Lupi)**

Luca Lupi
27.11.2025
17:04:14
UTC



**AREA OPERATIVA
IL DIRIGENTE
(Ing. Luciano Caddemi)**



LUCIANO
CADDEMI
27.11.2025
16:39:14
GMT+01:00

**II COORDINATORE
DEI PORTI DECENTRATI
(Avv. Caterina Montebello)**

Firmato digitalmente da
CATERINA MONTEBELLO
CN = CATERINA MONTEBELLO
C = IT